



PILLOLE CONTRATTUALI

Azienda Ospedaliera Padova

Di seguito elenchiamo alcune novità del contratto 2016-2018

Per info rivolgersi in sede: 0498213981

SPADA - 3317011762 - ZUIN - 3939281732

- produttività,
- progressioni economiche,
- trattamenti accessori (notti, reperibilità, ecc.),
- contingenti del part-time,
- elevazione dei contingenti dei tempi determinati,
- permessi studio,
- flessibilità oraria,
- organizzazione dei servizi (loro ricadute su qualità del lavoro e professionalità),
- tempi di vestizione,
- eventuale elevazione delle indennità di lavoro notturno e pronta disponibilità.

Art. 25 "Periodo di Prova"

Il comma 12 recita: "Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista." quindi non sarà più necessario richiedere l'aspettativa ma, ferie residue permettendo, un lavoratore potrà passare direttamente al nuovo ente almeno che il ruolo da ricoprire non sia diverso rispetto a quello di appartenenza. In questo caso il comma 10 recita: "Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova" esattamente come era prima.

Art. 34 "Ferie e riposi solidali"

Sarà possibile, previo accordo tra le parti, creare un regolamento che prevede la cessione (fino ad un massimo di 20 giorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni) ai dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute. Questi potranno presentare specifica richiesta all'Azienda di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda. Come OO.SS. stiamo già lavorando su tale regolamento e sarà data informazione appena conclusa la trattativa.

Art. 36 "Permessi giornalieri retribuiti"

Ricordiamo che il lavoratore ha diritto: a) partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell'art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso (prima erano entro 3giorni).

Art. 37 "Permessi Orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari"

Restano le 18 ore annue di permesso per motivi personali utilizzabili solo ad ore intere e non possono essere utilizzati nella stessa giornata con altri permessi usufruibili ad ore. Come OO.SS. abbiamo chiesto

di poter integrare le motivazioni per l'utilizzo di tali permessi ad esempio il trasloco, la citazione a testimoniare per motivi personali, atti notarili e visite personali finiti i permessi previsti dall'articolo 40.

Art. 38 "Permessi retribuiti per particolari disposizioni di legge"

Si fa riferimento in particolare alla 104, alla donazione di sangue o midollo osseo. Viene ribadito che i giorni di permesso devono essere programmati ma esiste anche la possibilità di richiederli in situazioni di emergenza entro 24 ore dall'inizio del turno e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro.

Art. 39 "congedi per donne vittime di violenza"

Viene introdotto questo nuovo articolo a tutela delle donne vittime di violenza: la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.

Art. 40 "Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici"

Vengono introdotte ulteriori 18 di permesso aggiuntive a quelle per motivi personali Art. 36. Possono essere usufruite ad ore (nessuna decurtazione dello stipendio) o a giornate intere (diventa giorno di malattia a tutti gli effetti). Si dovrà presentare giustificativo redatto dal personale sanitario o amministrativo della struttura sanitaria (anche privata). Non serve andare dal medico di base almeno che non si tratti di trattamenti sanitari ricorrenti, in questi casi può bastare una unica certificazione da presentare prima dell'inizio delle terapie.

Art. 41 "Permessi orari a recupero"

1, Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue.

2, Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile.

3, Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 43 "Assenze per malattie in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita"

Riguardano ad esempio chemioterapie ed emodialisi o altre terapie ad esse assimilabili. Sono esclusi dal computo delle assenze per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie ed anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

Art. 46 "Congedo parentale su base oraria"

Viene ripreso quanto previsto dalla normativa vigente che prevede la possibilità di poter usare i congedi parentali per i figli anche ad ore.

Art. 48 "Diritto allo studio"

Si è chiesto di ricreare la commissione paritetica per l'individuazione dei criteri e la concessione delle ore studio.

Per info rivolgersi in sede: 0498213981

SPADA - 3317011762 - ZUIN - 3939281732